COPIA

COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 26/05/2022 N° 71

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno ventisei del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 09:00.

Componente	Pres.	Ass.
DE MOSSI LUIGI	Si	
FALORNI MARCO	Si	
BIANCHINI MASSIMO	Si	
MASIGNANI ANNA	Si	
STABILE MARIA ELENA	Si	
DORE DAVIDE	Si	
PIAZZESI ANDREA	Si	
MASTROMARTINO FRANCESCO	Si	
SALVINI PAOLO	Si	
NARDI FULVIA	Si	
MAGI BARBARA	Si	
CASTELLANI FABIO MASSIMO		Si
MINGHI FEDERICO	Si	
MARSIGLIETTI CARLO		Si
BARTALINI TOMMASO	Si	
LORE' LORENZO	Si	
PELUSO ORAZIO		Si

Componente	Pres.	Ass.
MAGGIORELLI BERNARDO		Si
FORZONI MAURIZIO		Si
RAPONI MARIA CONCETTA	Si	
SELVAGGI STEFANIA	Si	
VALENTINI BRUNO	Si	
CERRETANI CLAUDIO	Si	
MASI ALESSANDRO	Si	
PERICCIOLI GIULIA	Si	
MICHELI LUCA	Si	
PICCINI PIERLUIGI	Si	
GRICCIOLI VANNI	Si	
MAZZINI MASSIMO		Si
SABATINI LAURA	Si	
MARZUCCHI MAURO		Si
CIACCI DAVIDE		Si
STADERINI PIETRO	Si	

Totale presenti: 25

Presidente della seduta: Dott. Marco Falorni
Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci

N. 71/2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA

-_-

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

-_-

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTI i regolamenti per la disciplina dei singoli tributi comunali che compongono la IUC, e in particolare il regolamento per la componente TARI istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 22.05.2014 come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 29.07.2021 ;

VISTA la L. 160/2019 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", con la quale si è disposto che "*A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*".;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione, disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC è contenuta in un separato "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)";

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";

VISTA la Delibera dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA") n. 15/2022, denominata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", mediante la quale l'Autorità:

- intende perseguire il primario obiettivo di assicurare a tutti gli utenti (domestici e non domestici) un livello qualitativo minimo ed omogeneo del servizio di gestione delle tariffe e del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto, sull'intero territorio nazionale;
- ha previsto il rispetto di standard di qualità e adempimenti in capo sia al gestore della tariffa che al gestore del servizio, con applicazione graduata, asimmetrica ed economicamente sostenibile nei confronti degli utenti;
- ha adottato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (di seguito "TQRIF"), la cui applicazione avrà effetto dal 1 gennaio 2023;
- ha dettagliato, all'art. 3 della Delibera stessa, con applicazione dal primo gennaio 2022, la "Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche";

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019: "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e l'utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera di ARERA n. 363/2021: "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", atta ad avviare il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, iniziato con l'emanazione della Delibera 443/2019, di introduzione del cd. "Nuovo metodo tariffario";

VISTO il regolamento sulla disciplina della TARI attualmente vigente che aveva introdotto una nuova categoria di utenze non domestiche denominate "**7.bis Agriturismi con ristorante**", a seguito della sentenza Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019 che ha confermato la non applicabilità all'attività agrituristica delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti applicate agli alberghi;

CONSIDERATO che con una nota pubblicata il 28 maggio 2021 sul proprio portale, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) ha posto all'attenzione delle amministrazioni locali i recenti orientamenti offerti

dalla giurisprudenza evidenziando la necessità di definire per la TARI delle tariffe che tengano conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza e conseguentemente delle caratteristiche specifiche di questo settore;

VISTA la sentenza del TAR dell'Umbria n. 77 del 2018 che ha definito illegittimo applicare la medesima tariffa ad attività non equiparabili quali l'attività agrituristica e quella ricettiva alberghiera, precisando che "*le ragioni di proporzionalità ed adeguatezza richiedevano che la discrezionalità amministrativa tariffaria introducesse nel Regolamento una o più sottocategorie, sulla base di appositi parametri relativi al contenuto delle prestazioni fornite,considerando, ad esempio, il numero dei pasti o dei clienti ospitabili e la stagionalità dell'attività:sottocategorie d'altronde espressamente consentite ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660 L. n. 147 del 2013, considerando il favore legislativo verso le iniziative di valorizzazione del settore, ex art. 1 L. n. 96 del 2006*".;

RITENUTO necessario, ai sensi delle recente giurisprudenza, aggiungere al comma n. 5 all' art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche, (art. 17 nel nuovo testo), del regolamento per la disciplina della TARI il testo seguente: ***"I coefficienti kc e kd della categoria 8-bis "Agriturismo senza ristorante, case appartamenti vacanze" di cui all'allegato B del presente regolamento, sono pari a quelli della cat. 8 "Alberghi senza ristorante" di cui allo stesso allegato, ridotti del 10%",*** *al fine di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul territorio**;***

RAVVISATA inoltre la necessità di aggiornare il Regolamento Tari dell'Ente con gli adeguamenti normativi e le limitate correzioni alla disciplina regolamentare in contrasto con il regolamenti comunali sopravvenuti nonché la correzione di refusi con le modifiche rappresentate nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziate in grassetto nella colonna di destra;

VISTO

- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

- la Legge 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 "Milleproroghe", ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 13 comma 5 bis del D.L. n.4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni è sempre stato oggetto di proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento;

- l'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, decreto "Aiuti" prevede una modifica all'art.3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilendo che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*";

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021 che ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 10/02/2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio, parte finanziaria;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza in data 24/05/2022;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gs 267/2000;

PRESO ATTO della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

1.di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare le modificazioni ed integrazioni al vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", descritte in premessa e destinate a consentire principalmente :

- la modifica della categoria di utenze non domestiche denominata 8-bis: Agriturismo, case appartamenti vacanze in 8bis:"Agriturismo senza ristorante, case appartamenti vacanze" di cui all'allegato B del regolamento e l'introduzione di un nuovo comma nell'art. 17 per l'applicazione degli stessi coefficienti kc e kd della categoria " 8 Alberghi senza ristorante", con una riduzione del 10%, al fine di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul territorio;

- l'adeguamento del regolamento alla normativa vigente in materia di rifiuti;

- le limitate correzioni alla disciplina regolamentare in contrasto con il regolamenti comunali sopravvenuti nonché la correzione di refusi;

3. di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

4. di specificare che le modifiche regolamentari riportate nell’allegato **A**, per una maggiore chiarezza e comprensione, sono evidenziate in grassetto e riportate nella colonna di destra;

5. di prendere atto che le modifiche al predetto Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2022;

6. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Comune di Siena, Sezione “*Amministrazione Trasparente*” e contestuale pubblicazione all’albo pretorio on line nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

indi con separata votazione, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere ad informare i soggetti obbligati al pagamento del tributo e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell’ente.

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

- Ass. FAZZI Luciano - omissis (illustrazione congiunta con la ANR50)

Entrano in aula: MAGGIORELLI Bernardo, FORZONI Maurizio, MAZZINI Massimo

Presenti n. 28

- Cons. VALENTINI Bruno - omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 28
Astenuti	n. 2 (Cerretani, Staderini)
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 4 (Masi, Periccioli, Valentini, Micheli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 28
Astenuti	n. 2 (Cerretani, Staderini)
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 4 (Masi, Periccioli, Valentini, Micheli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio	**Il Segretario Generale Reggente**
f.to Dott. Marco Falorni	**f.to Dott. Gianluca Pocci**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 31/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, lì 31/05/2022

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2022 al 15/06/2022

Siena, lì 31/05/2022

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA